

Analisi dei quesiti referendari del 12 e 13 giugno 2011.

Il referendum, nella sua accezione più lata, è la richiesta fatta al corpo elettorale di pronunciarsi in prima persona su una norma giuridica già emanata o da emanarsi. Esso è stato accolto nella nostra Carta Costituzionale come il più importante istituto di democrazia diretta, in quanto prevede *l'intervento diretto del popolo senza il tramite dei suoi rappresentanti*

La dottrina ha variamente qualificato l'istituto del referendum: per molti autori esso è uno STRUMENTO DI LEGIFERAZIONE (almeno il referendum abrogativo), attribuito al corpo elettorale invece che all'organo cui è conferita tale funzione ex art. 70 Cost. Riflessione che parte, comunque, dal presupposto secondo il quale ABROGARE significa innovare l'ordinamento giuridico (Crisafulli).

Per altri, invece, il referendum è uno STRUMENTO DI ARRESTO, volto a temperare l'arbitrio delle maggioranze e a condizionare il successivo esercizio del potere legislativo delle Camere, che su quella data materia non potranno più porsi in contraddizione con la volontà popolare (Mortati).

Ancora, l'istituto in questione è stato qualificato quale STRUMENTO con cui il POPOLO ESERCITA UN CONTROLLO DI CONFORMITA' delle decisioni delle assemblee legislative alla volontà popolare, facendo prevalere la seconda sulle prime in caso di difformità (Cuocolo).

Diversi sono i tipi di referendum previsti dal nostro ordinamento:

- *costituzionale*, previsto per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
- *abrogativo*, previsto per le leggi ordinarie dello Stato e per le leggi regionali;

- *territoriale*, previsto obbligatoriamente per le modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni;
- *consultivo* su questioni di particolare interesse, previsto solo a livello regionale.

Qui di seguito sarà esaminato nel dettaglio l'istituto del referendum abrogativo che interesserà tutti i cittadini chiamati a votare nei giorni del 12 e 13 giugno 2011.

L'art. 75 Cost. prevede che possa essere indetto *referendum popolare* per deliberare *l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge*, quando lo richiedano *500.000 elettori o 5 Consigli regionali*.

Il referendum si svolge attraverso le seguenti fasi principali:

1) **fase dell'iniziativa** che può provenire da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali;

2) **fase della raccolta delle firme**, raccolta che deve avvenire entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa;

3) **fase del deposito delle sottoscrizioni**: entro il 30 settembre di ogni anno all'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione e composto da tutti i presidenti di sezione della Corte stessa;

4) **fase del controllo di legittimità**: entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale deve rilevare le eventuali irregolarità delle singole richieste;

5) **fase del controllo di legittimità costituzionale**, la Corte Costituzionale deve decidere con sentenza quali delle richieste siano da ammettersi e quali da respingersi perché contrarie al disposto del comma 2 art. 75 Cost;

6) **fase dell'indizione**, per le richieste ammesse, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice il referendum fissando la convocazione degli elettori in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno;

7) **fase della votazione e dello scrutinio**, la proposta di referendum si intende approvata se ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;

8) **fase della proclamazione dei risultati**, terminate le operazioni l'Ufficio centrale del referendum procede alla proclamazione ufficiale dei risultati.

Qualora il risultato sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge; l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Mentre, nel caso in cui il risultato sia contrario all'abrogazione della legge, ne è data semplice notizia sulla Gazzetta Ufficiale e non può riproporsi il referendum bocciato prima che siano trascorsi cinque anni.

Dopo la raccolta di 1 milione 400 mila firme e il via libera di dicembre della Corte di Cassazione per i referendum per l'acqua pubblica, la Corte Costituzionale ha ammesso due dei quattro quesiti referendari proposti contro la privatizzazione del servizio idrico e uno per la cancellazione dei provvedimenti che prevedono il rilancio del nucleare in Italia.

Così, la prossima primavera gli italiani dovranno esprimersi sull'abrogazione del decreto Ronchi che ha sancito nel 2009 che il servizio idrico non potrà più essere gestito da società pubbliche, ma dovrà essere affidato a società private o comunque possedute da privati almeno per il 40%.

Il secondo quesito riguarda la cancellazione della norma del cosiddetto Codice dell'ambiente che prevede una quota di profitto sulla tariffa per il servizio idrico, c.d. "remunerazione del capitale investito".

Quesito che si propone di impedire ai privati di ottenere profitto dalla gestione dell'acqua,

ovvero al gestore sarebbero garantiti profitti sulla tariffa, pari al 7%, quale remunerazione del capitale investito.

Nello stesso periodo tutti i cittadini saranno chiamati ad esprimersi anche riguardo ad un altro tema fondamentale per il futuro del Paese, dopo 24 anni dal primo referendum sul nucleare, si tornerà a votare per la cancellazione dei provvedimenti che hanno riaperto la strada all'atomo in Italia.

Lungo e articolato si presenta il quesito referendario per abrogare la norma per la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare.

Si tratta di una parte del decreto legge recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", firmato il 25 giugno 2008 e convertito in legge con modificazioni il 6 agosto dello stesso anno.

Infine, il quarto quesito referendario riguarda il controverso "legittimo impedimento" e nel dettaglio l'abrogazione della L. 7 aprile 2010, n. 51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire all'udienza penale.

La sopraindicata L. n. 51/2010, ha previsto una ipotesi espressa di legittimo impedimento derivante dallo svolgimento delle attività di Governo svolte dal Presidente del Consiglio e dai Ministri

Il codice di rito vuole garantire in modo rigoroso il diritto dell'imputato a partecipare al processo; per tutelare tale diritto, ove l'imputato non sia presente, impone al giudice di accertare che ciò sia dovuto ad una scelta volontaria e non derivi, viceversa, da una mancata conoscenza incolpevole del decreto che dispone il giudizio o, ancora, dall'assoluta impossibilità a comparire (LEGITTIMO IMPEDIMENTO), in tali ipotesi il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e ordinare la rinnovazione della citazione.